

Mantenimento del figlio maggiorenne: cambio di orientamento della Cassazione?

Descrizione

La famiglia è la formazione sociale primaria in cui l'individuo sviluppa la propria personalità, ed è innegabile che oggi essa stia attraversando profonde trasformazioni. Il ruolo delle pronunce giurisprudenziali non è solo quello di decidere il singolo caso concreto, ma anche quello di adeguare il diritto, attraverso l'interpretazione delle norme, alla realtà ed ai mutamenti che la caratterizzano.

A proposito dei figli maggiorenni, molti sono i cambiamenti sociali in corso, e primo fra tutti quello che vede le statistiche mostrare figli ormai "grandi" ancora a carico dei genitori in misura di gran lunga maggiore rispetto ad una volta.

Con l'[ordinanza del 14.8.2020 n. 17183](#) la Corte di Cassazione ha espresso alcuni principi interpretativi di portata innovativa sul mantenimento del figlio maggiorenne, mutando prospettiva.

La recente pronuncia della Cassazione sul diritto del figlio maggiorenne al mantenimento

In breve, evidenziamo qui alcuni degli aspetti più "rivoluzionari" contenuti nella decisione, raccomandando, a chi voglia approfondire, la lettura della stessa, che si caratterizza per una articolata ed approfondita analisi:

il mantenimento del figlio è strettamente collegato agli altri obblighi genitoriali di istruzione ed educazione. Per tale motivo esso è caratterizzato da una **funzione "educativa"**, che si esplica nell'ambito di un progetto formativo. Conseguentemente, il diritto al mantenimento non dovrebbe sussistere, o comunque dovrebbe cessare, quando l'età maggiore sia anche "matura", cioè sia quell'età "*in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni e indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne*";

anche il mantenimento del figlio deve essere uniformato al **principio di autoresponsabilità**. Questo principio impone che ogni diritto (e quindi anche quello al mantenimento) per essere affermato e tutelato, deve essere "ragionevole" e "sostenibile". Ragion per cui anche le scelte esistenziali personali (cui è legato il mantenimento del maggiorenne) devono essere bilanciate con le libertà ed i diritti altrui (in questo caso, dei genitori), che hanno pari dignità;

la **crisi del mercato del lavoro**, che per molti costituisce la motivazione del prolungarsi del mantenimento, è al contrario il motivo per cui **il figlio non può rimanere, in modo inerte, in attesa del "lavoro dei sogni" o rifiutare proposte concrete adeguate**. Muta dunque il contenuto del **parametro dell'adeguatezza**, che va rapportato sia all'attività lavorativa proposta che al livello reddituale, ma tenuto conto appunto della crisi occupazionale;

la norma (art. 337 septies c.c.) prevede che il Giudice, valutate le circostanze, "possa" e non "debba" disporre il pagamento dell'assegno periodico al figlio maggiorenne non indipendente economicamente. Anche per tale motivo, deve potersi affermare che in generale il diritto al

mantenimento cessa con la maggiore età, e che **può permanere solo in presenza di particolari circostanze del caso concreto**;

in sintesi, le principali **circostanze che giustificano il prolungarsi del diritto al mantenimento** sono:

una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali del figlio;

la prosecuzione degli studi con diligenza, dalla quale emerga l'esistenza di un percorso finalizzato concretamente alla realizzazione delle proprie aspirazioni e attitudini;

che sia trascorso un lasso di tempo ancora ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi del figlio, e che comunque in questo lasso di tempo egli si sia adoperato nella ricerca di un lavoro;

la mancanza di un lavoro ma solo se si sono effettuati tutti i possibili tentativi di ricerca di un'occupazione, anche non confacente alla specifica preparazione personale;

l'**onere della prova** delle particolari circostanze che giustificano la permanenza del diritto è **a carico di chi lo richiede**. Si potrà fare ricorso alla prova presuntiva, ma con l'avanzare dell'età del figlio ciò che potrà presumersi sarà, appunto, un reddito idoneo, e non invece la mancanza di una concreta possibilità lavorativa. Sicché *“la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare “il figlio adulto”, in ragione del principio di autoresponsabilità”*.

Verrà dunque tolto il mantenimento ai figli maggiorenni?

Pretendere oggi, da questa pronuncia, di ricavare una generale modifica degli orientamenti sino adesso applicati e condivisi è alquanto prematuro, così come sarebbe impossibile ricavare direttamente nuove regole tali da rendere prevedibili le future decisioni, senza attendere quale sarà l'assestamento dell'orientamento.

Ove le decisioni successive dovessero uniformarsi a quella qui commentata, occorrerà riconoscere loro il notevole cambiamento di prospettiva, ma attendere comunque quali concreti risvolti potranno verificarsi situazione per situazione, in ogni famiglia e per ogni figlio che si ritrovi ad avere a che fare con questo problema.

[Avv.](#)

[Maria Novella Galizia](#) Diritto di Famiglia, delle Persone e delle Successioni

[Evento correlato](#)

Servizio Agoràpro collegato a questo articolo:

[Separazione](#)

[Divorzio](#)

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, [iscriviti alla newsletter Agoràpro.](#)

Categoria

Senza categoria

agorapro.eu